

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 772-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE MARTINI)

Comunicata alla Presidenza il 30 ottobre 1984

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione della convenzione europea sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali, con allegato, adottata a Madrid il 21 maggio 1980

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**

di concerto col Ministro dell'Interno

col Ministro di Grazia e Giustizia

col Ministro del Tesoro

e col Ministro per gli Affari Regionali

(V. Stampato Camera n. 780)

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 30 maggio 1984

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 5 giugno 1984*

ONOREVOLI SENATORI. — Il Consiglio d'Europa, a cui, come si sa, aderiscono, attualmente, ventuno Stati, fu creato nel 1949 per realizzare una maggiore unità europea, sviluppando i valori umani e la democrazia.

Il Consiglio d'Europa ha sempre considerato strumento primario, per raggiungere queste finalità, la cooperazione fra gli enti locali dei paesi confinanti; si tratta infatti di favorire il contatto diretto tra le popolazioni frontaliere, spesso legate da comuni interessi in vari campi in cui istituzionalmente si svolge la loro attività: lo sviluppo urbano e regionale, i trasporti e le comunicazioni, l'energia, la protezione da fattori inquinanti dell'ambiente, delle acque, dell'aria, la salute, la cultura e lo sport, l'aiuto reciproco in caso di catastrofe, il turismo, il lavoro dei frontalieri, le infrastrutture, l'agricoltura.

Nel 1975 si iniziò a pensare al modo di fornire agli enti locali territoriali gli strumenti necessari per ogni possibile forma di cooperazione, superando il concetto, presente negli ordinamenti nazionali, secondo cui lo Stato è l'unico soggetto abilitato ad instaurare rapporti internazionali; e si è giunti, nel 1980, all'approvazione, da parte del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, di una « Convenzione-quadro europea sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali ».

La Convenzione fu aperta alla firma durante la IV Conferenza dei ministri responsabili delle collettività locali di Madrid, e fu sottoscritta dall'Italia il 21 maggio 1980, in chiusura della Conferenza.

All'atto della sottoscrizione, da parte italiana sono state formulate — come previsto dalla Convenzione — due dichiarazioni. Con la prima sono stati indicati gli enti territoriali che potranno stipulare gli accordi previsti dalla Convenzione stessa: Regioni, Province, Comuni, Comunità montane e Consorzi comunali e provinciali di servizi e di opere. Con la seconda è stata fissata

la profondità della zona — 25 chilometri dalla frontiera — entro la quale devono essere situati gli enti italiani abilitati a stipulare gli accordi stessi.

Gli enti territoriali italiani potranno dunque autonomamente instaurare rapporti di cooperazione con i corrispondenti enti di Francia, Svizzera ed Austria (la Jugoslavia non è membro del Consiglio d'Europa). L'Austria e la Svizzera hanno sottoscritto, ma non ancora ratificato la Convenzione, la Francia non l'ha neppure sottoscritta.

L'Italia comunque ha sempre intrattenuato con i Paesi confinanti relazioni pacifiche e amichevoli, favorendo rapporti a garanzia dei reciproci interessi e delle comuni finalità di sviluppo sociale ed economico.

Per l'ordinamento italiano — pure improntato ad un largo decentramento — la politica estera e i rapporti internazionali, compresi quelli con la Comunità economica europea, rientrano nella esclusiva competenza e responsabilità dello Stato; ma è consentito alle Regioni di svolgere « attività promozionali » all'estero, relative alle materie di loro competenza (l'artigianato, l'agricoltura, le fiere e i mercati, il turismo, eccetera) previa intesa con il Governo a norma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 1980, relativo all'indirizzo e coordinamento per le attività delle Regioni all'estero.

Si ritiene perciò opportuno — anche se i nostri potenziali *partners* non hanno ancora perfezionato lo strumento internazionale — che alla firma della Convenzione faccia ormai seguito la ratifica, in modo da sollecitare gli altri Paesi interessati e consentire così l'avvio delle ulteriori iniziative indispensabili per dare concreta attuazione alla Convenzione.

Il testo in esame risulta così composto: gli articoli 1 e 2 contengono le disposizioni relative alla ratifica.

L'articolo 3 dispone che la conclusione degli accordi ed intese tra gli enti locali è subordinata alla previa stipulazione da parte dello Stato di accordi bilaterali, contenenti l'indicazione delle materie che possono formare oggetto degli stessi accordi ed intese.

L'articolo 4 conferma quali sono gli enti italiani che possono stipulare gli accordi e le intese e la profondità della fascia di 25 chilometri dal confine entro la quale devono essere situati tali enti, precisando che, in caso di confine che passi attraverso il mare — Sardegna e Corsica —, la fascia stessa è calcolata a partire dalla linea mediana di esso.

Gli articoli 5 e 6 dispongono che gli accordi degli enti territoriali siano adottati d'intesa con il Governo e che gli atti di tali enti approvativi degli accordi siano soggetti ai normali controlli previsti dal vigente ordinamento.

Più in particolare, va segnalato che l'articolo 3 stabilisce che la possibilità per le Regioni e gli enti locali di stipulare gli accordi previsti dalla Convenzione è subordinata alla previa adozione di accordi interstatali bilaterali, perchè ciò consente di contrattare, singolarmente con i diversi Stati confinanti, i contenuti ottimali degli accordi regionali e locali, in rapporto alle differenti situazioni esistenti alle relative frontiere.

È vero, infatti, che le competenze delle Regioni e degli enti locali sono fissate per legge, ma poichè gli ordinamenti regionali

e locali dei vari Stati del Consiglio d'Europa sono tra loro diversi, un preventivo accordo bilaterale assicura, sin dall'inizio, che si proceda a trattative in materie che per tutti gli enti contraenti costituiscano legittimo campo di intervento, evitando che in sede di controllo sia vanificato il lavoro fatto per raggiungere una intesa.

L'accordo bilaterale tra gli Stati consente una più ponderata valutazione di particolari aspetti preclusi agli accordi locali, a salvaguardia dei primari interessi unitari dello Stato (difesa, sicurezza pubblica, eccetera), per evitare qualsiasi eventuale lesione degli stessi o interferenze nell'azione dello Stato.

Anche l'articolo 5 stabilisce la previa intesa con il Governo, per impedire che possa sfuggire agli ordinari controlli sugli atti degli enti territoriali l'eventuale lesione di interessi politici, economici e sociali dello Stato.

È un ulteriore controllo giustificato dall'eccezionale potestà che si attribuisce alle Regioni e agli enti locali sul piano internazionale, al di là del limite territoriale della loro competenza, nonchè dall'esigenza di garantire uniformità di indirizzo di un settore dagli aspetti complessi e delicati.

Sulla base delle considerazioni esposte, la Commissione affari esteri all'unanimità raccomanda all'Assemblea l'approvazione del presente disegno di legge di autorizzazione alla ratifica.

MARTINI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione quadro europea sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività e autorità territoriali, con allegato, adottata a Madrid il 21 maggio 1980.

Art. 2.

Piena e intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 9, paragrafi 2 e 3, della convenzione stessa.

Art. 3.

La conclusione degli accordi e delle intese tra gli enti elencati al successivo articolo 4 è subordinata alla previa stipulazione da parte dello Stato di accordi bilaterali con gli Stati confinanti, contenenti l'indicazione delle materie che possono formare oggetto degli stessi accordi ed intese, secondo quanto previsto dall'articolo 3, paragrafo 2, della convenzione.

In nessun caso possono essere stipulati accordi che rechino pregiudizio agli interessi politici ed economici nazionali, della difesa e dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Art. 4.

Gli enti che possono stipulare gli accordi e le intese previsti dalla convenzione sono, conformemente alle dichiarazioni rese dal Governo all'atto della firma della convenzione medesima, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, i consorzi comunali e provinciali di servizi e d'opere.

La profondità della fascia, entro la quale devono essere situati gli enti territoriali italiani abilitati a stipulare i suddetti accordi ed intese e che non siano direttamente confinanti con gli Stati esteri, è di 25 chilometri dalla frontiera.

Qualora il confine tra l'Italia e lo Stato estero con il quale vengono stipulati gli accordi bilaterali passi attraverso un mare territoriale, la suddetta fascia è calcolata a partire dalla linea mediana dello stesso mare territoriale.

Art. 5.

Gli accordi da stipularsi dalle regioni e dagli altri enti sopraindicati devono essere adottati previa intesa col Governo che può all'uopo delegare, per determinate categorie di enti, organi periferici dello Stato.

Art. 6.

Gli atti delle regioni e degli altri enti, che approvano gli accordi e le intese, sono soggetti ai controlli previsti dal vigente ordinamento.